

COPIA



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

**Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione**

n. 103 del 31 luglio 2017

O G G E T T O: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" per attività di camping. Proroga contratto. Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di luglio, alle ore 12,00 nella sede di questa Università Agraria.

Il Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, tratta l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Rossano CEA

OGGETTO: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" per attività di camping. Proroga contratto. Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- attualmente il Circolo Uisp "Cral S. Rosa" di Viterbo, è concessionario di una porzione di pineta dell'Ente situata in Tarquinia in loc. Spinicci con superficie di Ha 2.71.61 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 365 Cat. D/8 per l'esercizio di attività di camping, in virtù del contratto in essere rep. Ente n. 1227 sottoscritto in data 15.05.2009, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 96 del 12.05.2009, come integrato con successiva appendice del 16.07.2009, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 126 del 18.06.2009;
- il contratto rep. 1227 del 15.05.2009 di cui sopra reca scadenza al 25.05.2018;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopramenzionato contratto del 15.05.2009, la durata contrattuale è prorogabile per ulteriori nove anni su richiesta del Cral Santa Rosa inoltrata all'Ente almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale;

VISTA l'istanza inoltrata dal Cral S. Rosa, in persona del Presidente pro tempore, acquisita al protocollo in data 30.05.2017 con n. 711 con la quale viene richiesta la proroga di anni nove della durata del rapporto contrattuale, appunto ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere;

VISTA la successiva nota del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" acquisita al protocollo in data 30.06.2017 con n. 823 con la quale, in persona del Presidente, viene richiesta la riduzione della fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali all'importo di una sola annualità, in ragione degli investimenti migliorativi eseguiti dal Cral S. Rosa sull'area camping, anche a salvaguardia del patrimonio boschivo;

PRESO ATTO dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 96 del 12.05.2009 che la possibilità di riduzione della garanzia all'importo di una sola annualità è legata all'esecuzione, nell'ambito del corrente periodo contrattuale, di interventi migliorativi dell'area pinetata (es. diradamenti spalcatore) e/o interventi di potenziamento delle strutture finalizzati ad una più razionale fruizione dell'area camping per un importo pari almeno ad una annualità di canone e comprovati da idonea documentazione di spesa, clausola recepita all'art. 10 commi 3-4-5 del contratto in essere di cui alle premesse;

VISTA la documentazione prodotta dal Circolo Uisp "Cral S. Rosa" acquisita al protocollo in data 5.07.2017 con n. 842 in relazione ai sopramenzionati interventi migliorativi dell'area pinetata e di potenziamento delle strutture, documentazione richiesta con nota prot. 827 del 30.06.2017;

RITENUTO dare seguito alla richiesta del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" e disporre proroga della durata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto vigente rinegoziando il canone di concessione annuo in merito al quale si ritiene applicare un aumento contenuto in misura del 3% (treper cento), considerando che il canone annuo è stato assoggettato dall'origine ad una lievitazione annua del 2%, misura di aumento superiore alla media degli indici di rivalutazione annua vigenti e ferma comunque la lievitazione annua in

misura del 2% dall'anno 2019 per l'intero periodo di proroga della durata contrattuale della concessione che comporta un incremento considerevole dell'importo del canone;

CONSIDERATA inoltre la successiva istanza del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" di cui alla nota acquisita al protocollo in data 13.07.2017 con n. 886 con la quale, in persona del Presidente, richiede di anticipare la scadenza del nuovo contratto al 31.12.2026 o ai primi mesi dell'anno 2027, data entro la quale l'area della pineta in loc. Spinicci oggetto di concessione dovrà pertanto essere rilasciata e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente;

RITENUTO non sussistano ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" e pertanto contemplare la scadenza del periodo di proroga della concessione al termine anticipato, come definitivamente convenuto con il richiedente, del 31.01.2027, termine entro il quale l'area con sovrastanti strutture dovrà essere rilasciata dal Circolo Uisp "Cral S. Rosa" con le modalità di cui all'allegato schema di contratto, affinché rientri nella piena disponibilità di questa Università Agraria;

RITENUTO inoltre rideterminare il canone annuo considerando l'incidenza dell'Imposta Municipale Propria relativa all'area oggetto di concessione, nonché ridurre la fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali all'importo di una sola annualità, atteso che la documentazione trasmessa testimonia interventi per un importo maggiore a quello di una annualità di canone;

RILEVATO pertanto che il canone annuo di concessione da applicare per il nuovo periodo di proroga del contratto contemplando i predetti fattori di incidenza, è pari ad € 26.398,51 oltre I.V.A., se dovuta, canone che verrà corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione;

DATO atto altresì che, in ragione della proroga della durata della concessione, questa Università Agraria non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Uisp "Cral S. Rosa" nel corso del periodo di proroga di cui al presente provvedimento;

RIBADITO che in ordine all'area pinetata in loc. Spinicci oggetto di concessione è intervenuta autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2141 del 21.03.1995 che ha pertanto sollevato temporaneamente il gravame civico;

RIBADITO altresì che con deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 4.12.2008 è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Tarquinia per "Inserimento aree per campeggi" variante già adottata dal Comune di Tarquinia con deliberazione consiliare n. 5 del 3.02.1998;

VISTO il permesso a costruire in sanatoria n. 1237/12 del 23.02.2012 rilasciato dal Responsabile del Settore 10° del Comune di Tarquinia a favore del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" in merito ai manufatti adibiti ad attività campeggistica realizzati presso la pineta in loc. Spinicci oggetto di concessione;

VISTA l'autorizzazione ai fini del R.D. 3267/1923 (vincolo idrogeologico) n. 7517 del 24.02.2012 rilasciata dal Responsabile del Settore 10° del Comune di Tarquinia per la posa in opera di n. 2 serbatoi a tenuta per le acque reflue dei servizi dell'impianto campeggistico;

VISTO l'allegato schema di contratto che si compone di n. 20 articoli;

ACQUISITO il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate

Disporre proroga del contratto per ulteriori nove anni a favore del Circolo Uisp "Cral S. Rosa" con sede in Viterbo – loc. La Quercia – Piazza del Santuario n. 51 in merito alla concessione della porzione di pineta attrezzata dell'Ente in loc. Spinicci in territorio comunale di Tarquinia con superficie di Ha 2.71.61 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 365 Cat. D/8, come identificata nell'allegata planimetria per l'esercizio di attività di camping.

Rideterminare in € 26.398,51 oltre I.V.A., se dovuta, il canone annuo di concessione dell'area pinetata con sovrastanti strutture sita in loc. Spinicci, sulla base di quanto argomentato in narrativa, quale canone che verrà corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione.

Ribadire altresì che, in ragione della proroga della durata della concessione, questa Università Agraria non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Uisp "Cral S. Rosa" nel corso del periodo di proroga di cui al presente provvedimento, migliorie che, riferite alle strutture fisse presenti legittimamente realizzate, rimarranno acquisite alla proprietà dell'Ente al termine del periodo di concessione.

Ridurre la fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali, per le motivazioni di cui in narrativa, all'importo del canone netto della prima annualità del nuovo periodo contrattuale.

Approvare l'allegato schema di contratto che si compone di n. 20 articoli e si configura analogo al contratto vigente nella sostanza dei contenuti, fatti salvi gli aspetti rinegoziati, come previsto appunto dal contratto in essere.

Ribadire che il periodo di proroga contrattuale della concessione decorre dal 25.05.2018 al 31.01.2027, termine anticipato richiesto dallo stesso Cral S. Rosa entro il quale l'area della pineta in loc. Spinicci oggetto di concessione dovrà pertanto essere rilasciata e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente.

Autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula del contratto.

Rendere noto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Rossano Cea.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario-Personale-URP, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli altri atti di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PINETATA IN LOC. SPINICCI IN TARQUINIA PER ATTIVITA' DI CAMPING A FAVORE DEL CIRCOLO UISP CRAL S. ROSA DI VITERBO

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'Università Agraria di Tarquinia e nell'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico

SONO PRESENTI

Dott. Rossano Cea, nato a Civitavecchia (RM) l'11 maggio 1970, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Università Agraria di Tarquinia – d'ora in poi anche Ente - con sede in Tarquinia via G. Garibaldi n. 17, - C.F. 00076220565, come lo stesso dichiara, per conto e nell'interesse della quale interviene al presente atto essendovi legittimato in virtù del decreto del _____ n. ___ del _____

e

Sig. Arcangelo Sciarpa, nato a Napoli il 27 maggio 1948 C.F. SCRRNG48E27F839C, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Circolo Uisp "CRAL S. Rosa" - d'ora in poi anche denominato Cral S. Rosa - con sede in Viterbo – loc. La Quercia – Piazza del Santuario n. 51, - P. I.V.A. 00243840568 – in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante giusto verbale del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2015,

i quali

PREMESSO CHE:

- attualmente il Circolo Uisp "CRAL S. Rosa" è concessionario di un'area pinetata dell'Ente in loc. Spinicci con superficie di Ha 2.71.41 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 part. 365 Cat. D/8 per l'esercizio di attività di camping in forza della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 96 del 12.05.2009, come integrata con successiva deliberazione della Giunta Esecutiva n. 126 del 18.06.2009;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere rep. 1227 del 15.05.2009, la durata contrattuale è prorogabile per ulteriori nove anni su richiesta del Cral Santa Rosa inoltrata all'Ente almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.05.2017 con n. 711, il Circolo Uisp "Cral S. Rosa" di Viterbo ha richiesto la proroga di anni nove della durata del rapporto contrattuale, appunto ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. ___ del _____ è stata disposta proroga della durata del rapporto contrattuale in ordine alla porzione di pineta sopra identificata in loc. Spinicci per l'esercizio di attività di camping;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. L'Università Agraria di Tarquinia, come sopra costituita e rappresentata, concede a favore del Circolo Uisp "CRAL S. Rosa", come sopra costituito e rappresentato, una porzione di terreno pinetato con superficie di Ha. 2.71.41 sito in località Spinicci in Comune di Tarquinia, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 365 Cat. D/8, con destinazione d'uso "Attività turistiche, ricreative e collaterali", giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 4.12.2008, meglio identificata nella planimetria che si allega e che fa parte integrante

- del presente atto, già recintata, confinante con restante parte di proprietà dell'Ente per tre lati e con attigua porzione di terreno fatto oggetto di concessione a favore del Circolo S. Barbara.
2. La concessione è finalizzata all'esercizio di attività di camping.
 3. Il canone di concessione annuo viene rideterminato in € **26.398,51** (Euro ventiseimilatrecentonovantotto/51) oltre I.V.A. 22%, se dovuta, annualmente rivalutabile ai sensi del successivo art. 2, per la durata di nove annualità decorrenti dal 25.05.2018 e con scadenza anticipata al 31.01.2027, fermo l'obbligo di pagamento in misura integrale del canone relativo all'ultima annualità.
 4. Il contratto, comunque, si intenderà automaticamente risolto, senza alcuna formalità di disdetta, alla scadenza del 31.01.2027 di cui al comma precedente.
 5. La durata del presente contratto non è prorogabile né rinnovabile.
 6. Il CRAL S. Rosa comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento all'Ente la data e l'ora per la riconsegna dell'area almeno sette giorni prima, comunque entro il termine del 31.01.2027, nell'intesa che si procederà in tale sede alla stesura di un verbale di consistenza delle opere realizzate.

Art. 2

1. Le parti convengono che il canone di concessione di cui all'art. 1 comma 3 verrà aggiornato annualmente, automaticamente e senza richiesta dell'Ente, nella misura fissa del **2%** (dueper cento) a decorrere dall'anno 2019.

Art. 3

1. Il canone di concessione annuo dovrà essere corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente.
2. Il CRAL S. Rosa non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento.

Art. 4

1. E' fatto espresso divieto di subconcessione o cessione anche parziale e a qualsiasi titolo del terreno.
2. Il CRAL S. Rosa può effettuare a proprie spese ulteriori opportune modifiche e i lavori necessari per una razionale fruizione dell'area camping nel rispetto della destinazione d'uso e della normativa vigente di settore conseguendo a propria cura e spese tutti i nulla osta e/o autorizzazioni presso gli uffici competenti all'uopo preposti.
3. L'Ente tuttavia non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Uisp "CRAL S. Rosa" nel corso del periodo di proroga di cui al presente contratto e le medesime rimarranno acquisite a titolo gratuito al patrimonio dell'Ente.

Art. 5

1. In caso di scioglimento del CRAL S. Rosa per cessazione dell'attività o per altre cause, il terreno con sovrastanti strutture ritornerà nella piena disponibilità dell'Ente senza che il CRAL S. Rosa possa accampare diritti di sorta sulle opere realizzate, né pretendere il rimborso di spese per qualsiasi titolo, motivo, causa e/o ragione.

Art. 6

1. L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero arrivare a terzi dall'uso del terreno.

Art. 7

1. L'Ente si obbliga a concedere agli utenti del CRAL S. Rosa il passaggio pedonale per consentire l'accesso alla spiaggia sul proprio terreno.
2. L'Ente si riserva di richiedere al CRAL S. Rosa un partecipazione alle spese per interventi di riqualificazione della strada di accesso all'area pinetata e all'arenile così come per interventi di ricarica della sede stradale in misura comunque non superiore al 5% (cinquepercento).
3. Il CRAL S. Rosa, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di partecipare alle spese nella misura convenuta in ordine agli interventi di cui al precedente comma 2.

Art. 8

1. E' fatto espresso divieto di danneggiamento delle piante di pino esistenti: per ogni pianta danneggiata, il CRAL S. Rosa, oltre che essere sottoposto agli accertamenti contravvenzionali in base alla normativa vigente in materia forestale, corrisponderà all'Ente una penale di € 200,00 (duecento/00).
2. Il CRAL S. Rosa è responsabile della conservazione delle piante per tutta la durata del presente contratto.

Art. 9

1. Il CRAL S. Rosa resta obbligato a condurre la lotta contro la processionaria del pino (Taumea Thapea Processionaria) mediante sparo diretto nei nidi con munizionamento ordinario o antiparassitario oppure mediante l'utilizzo dei feromoni o con altre modalità di intervento ammesse dalla normativa vigente.
2. La lotta al parassita della processionaria dovrà essere condotta nel periodo 15 gennaio – 28 febbraio di ogni anno.
3. La lotta dovrà essere condotta dal CRAL S. Rosa, a propria cura e spese nei confronti di qualsiasi altro parassita del pino animale o vegetale, incluso il blastofago del pino (*tomicus destruens*).
4. Nel caso in cui il CRAL S. Rosa non provvedesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Ente potrà intervenire in via sostitutiva addebitando al concessionario la spesa sostenuta.
5. Parimenti il CRAL S. Rosa è tenuto in via esclusiva ad eseguire gli interventi colturali che si rendessero necessari presso l'area pinetata.
6. L'Ente, per il tramite del Servizio Tecnico, potrà effettuare tutti i sopralluoghi che riterrà opportuni, unitamente ai funzionari dei competenti uffici a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di verificare la buona conservazione e lo sviluppo delle piante di pino e gli interventi colturali eventualmente necessari con oneri in ogni caso a carico del CRAL S. Rosa.

Art. 10

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, il CRAL S. Rosa costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 26.398,51 (Euro ventiseimilatrecentonovantotto/51), pari al valore della prima annualità del canone di concessione netto, mediante versamento

- presso la Tesoreria dell'Ente, oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito.
2. Qualora il deposito venga costituito mediante fidejussione bancaria, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. Civ. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
 3. Il CRAL S. Rosa dovrà eseguire a propria cura e spese, nel corso del nuovo periodo contrattuale, interventi colturali migliorativi dell'area pinetata (es. diradamenti spalcatore) e potrà eseguire interventi di potenziamento delle strutture finalizzati ad una più razionale fruizione dell'area camping.

Art. 11

1. L'Ente non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in scadenza il 24.05.2018, né rimborserà alcuna spesa per migliorie di qualsiasi sorta che verranno apportate dal Circolo Uisp "CRAL S. Rosa" nel corso del periodo di proroga di cui al presente contratto, migliorie che, riferite alle strutture ed impianti fissi presenti legittimamente realizzati, rimarranno acquisiti a titolo gratuito alla proprietà dell'Ente al termine del periodo di concessione, con rinuncia fin da ora da parte del CRAL S. Rosa ad ogni pretesa in merito.
2. L'Ente, con atto motivato da esigenze inderogabili di utilizzo diretto e continuativo dell'area oggetto di concessione per attività diverse da quelle previste, oppure in base a disposizioni normative o provvedimenti di Pubbliche Autorità che vietino o modificano la destinazione d'uso dell'area medesima per l'esercizio delle attività cui è finalizzata, può richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per esigenze dell'Ente, il CRAL S. Rosa avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di impianti fissi e/o lavori di costruzione di manufatti legittimamente realizzati successivamente al 24.05.2018 e regolarmente autorizzati dalle pubbliche autorità amministrative competenti.
4. Le spese di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarmente documentate da fattura.
5. Il rimborso delle spese di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verrà effettuato per il 100% del valore qualora sostenute nel corso dell'anno di risoluzione del contratto, nella misura dell'80% per le spese sostenute nell'anno precedente, quindi con decurtazione progressiva di un 20% ogni anno per la refusione delle spese relative alle opere eseguite negli anni precedenti.
6. Nel caso di risoluzione del contratto in forza di disposizioni normative o provvedimenti di Pubbliche Autorità, nessun rimborso spese o indennizzo a qualsivoglia titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o ragione è dovuto al CRAL S. Rosa da parte dell'Ente.
7. In ogni caso, il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5 sarà riconosciuto da parte dell'Ente nella misura massima dell'importo netto dell'ultimo canone corrisposto.

Art. 12

1. Il deposito cauzionale si intende "infruttifero di interessi" e pertanto l'Ente, al momento della restituzione, dovrà corrispondere al CRAL S. Rosa soltanto l'importo corrispondente al valore originario di costituzione.
2. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale venga costituito mediante fideiussione bancaria, l'Ente si limiterà ad autorizzare lo svincolo della garanzia a seguito di esaurimento del rapporto derivante dal presente contratto, verificati gli adempimenti di cui al successivo art. 13 comma 2.

Art. 13

1. Il CRAL S. Rosa è pienamente consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree oggetto del presente contratto e, con la sottoscrizione del medesimo, accetta di conservarne il possesso senza eccezioni e/o riserve di qualsiasi tipo, per qualsiasi motivo, causa, titolo e/o ragione e solleva l'Ente da ogni responsabilità in merito.
2. Alla scadenza del contratto il CRAL S. Rosa si impegna a riconsegnare le aree all'Ente libere da cose, animali e persone, ripristinando a propria cura e spese lo stato libero dei luoghi, fatta eccezione per strutture e impianti fissi legittimamente realizzati che rimarranno acquisiti a titolo gratuito alla proprietà dell'Ente.
3. In ipotesi di inottemperanza agli adempimenti di cui al precedente comma 2 da parte del CRAL S. Rosa, l'Ente provvederà a propria cura ad eseguire le operazioni necessarie, trattenendo l'importo delle spese sostenute dal deposito cauzionale prima della restituzione, fatta salva rivalsa in ordine ad eventuali maggiori importi per spese e danni subiti.

Art. 14

1. Il CRAL S. Rosa si impegna a versare a favore dell'Ente, oltre il canone stabilito e gli eventuali oneri accessori di cui all'art. 7 comma 2, anche l'I.V.A., se dovuta.
2. Il CRAL S. Rosa si impegna altresì a corrispondere all'Ente eventuali imposte e/o tasse relative all'area della pineta oggetto di concessione sopravvenute successivamente alla stipula del presente contratto, rinunciando fin da ora ad ogni eccezione in merito.

Art. 15

1. Il CRAL S. Rosa si impegna a garantire all'Ente l'accesso alle aree e agli impianti, al personale incaricato dall'Università Agraria per ogni esigenza di attività di verifica, di controllo e per ogni intervento necessario, di qualsiasi tipo, finalizzato a garantire l'integrità del patrimonio.

Art. 16

1. Nessun obbligo e/o onere di qualsiasi tipo non previsto esplicitamente dal presente contratto potrà mai gravare a carico dell'Ente, salvo venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge.
2. Pertanto, in forza di quanto disposto dal precedente comma 1, tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Università Agraria sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal presente contratto, con tassativa esclusione di ogni interpretazione estensiva.

Art. 17

1. In caso di gravi inadempienze e/o di irregolare conduzione dei terreni pinetati oggetto del presente contratto, debitamente documentate da atti di Pubbliche Autorità, in violazione di norme di legge e/o regolamentari da parte del CRAL S. Rosa, l'Ente può intervenire in via sostitutiva, in sede di autotutela, nei confronti del concessionario medesimo, a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, per l'esecuzione dei lavori in danno e dichiarare risolto ad ogni effetto giuridico il presente contratto.
2. La spesa sostenuta per gli interventi in via sostitutiva di cui al precedente comma 1 verrà decurtata dal deposito cauzionale, fatta salva la ripetizione delle eventuali maggiori somme per eventuali maggiori danni.

Art. 18

1. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di concessioni.

Art. 19

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, incluse le spese di registrazione, sono a carico esclusivo del Circolo Uisp CRAL S. Rosa.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, è competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 20

1. Il presente contratto è stato redatto di comune accordo tra le parti contraenti.
2. Il presente contratto consta di n. 20 articoli tutti conosciuti ed accettati incondizionatamente nel contenuto dalle parti contraenti e risulta scritto su stampa computerizzata su cinque pagine e fin qui della sesta.

Letto, confermato sottoscritto

Tarquinia, _____

Circolo Uisp CRAL S. Rosa
Il Presidente
Arcangelo Sciarpa

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea

Ai sensi dell'art. 1341 II comma cod. civ. si intendono specificamente ed espressamente approvati gli artt. 3, 4, 5, 11, 13, 14 e 16 del presente contratto.

Circolo Uisp CRAL S. Rosa
Il Presidente
Arcangelo Sciarpa

Università Agraria di Tarquinia
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea





UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 2013 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n. 103 del 31 luglio 2017

Servizio Tecnico

Oggetto: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del circolo Uisp "Cral s. rosa" per attività di camping. Proroga contratto . Determinazioni.

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 27 luglio 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Rossano Cea

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 27 luglio 2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 27 luglio 2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.*
F.to Maria BELLUCCI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Il Segretario
f.to Dott. Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 11.1 AGO. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on
line sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 11.1 AGO. 2017,
al 26 AGO. 2017

Tarquinia, li 11.1 AGO. 2017

Il Segretario
Dott. Rossano CEA

